



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2012 (05.06)
(OR. en)**

10705/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0131 (NLE)**

PECHE 200

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	31 maggio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 248 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 248 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.5.2012
COM(2012) 248 final

2012/0131 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

RELAZIONE

In base al pertinente mandato conferito dal Consiglio¹, la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha condotto negoziati con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia al fine di rinnovare il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia, dall'altro. In seguito ai suddetti negoziati, il 3 febbraio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2013.

La presente procedura concernente la firma a nome dell'Unione europea e l'applicazione provvisoria del nuovo protocollo è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del nuovo protocollo, nonché il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nell'ambito del suddetto protocollo.

Nel definire la sua posizione negoziale la Commissione si è basata, tra l'altro, sui risultati di una valutazione ex-post del precedente protocollo realizzata nel settembre 2011 da esperti indipendenti.

Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi dell'accordo di partenariato nel settore della pesca volti a rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Groenlandia e a promuovere un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella ZEE della Groenlandia, nell'interesse di entrambe le Parti.

Le Parti hanno convenuto di cooperare all'attuazione della politica settoriale della Groenlandia in materia di pesca e a questo fine proseguono il dialogo politico relativo alla pertinente programmazione.

Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria complessiva annuale di 17 847 244 EUR per l'intero periodo. Tale importo corrisponde a: a) 15 104 203 EUR all'anno per l'accesso alla ZEE della Groenlandia; b) 2 743 041 EUR all'anno corrispondenti alla dotazione supplementare versata dall'Unione per sostenere la politica della pesca della Groenlandia.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti la presente decisione.

¹ Adottato in occasione della 3108^a riunione del Consiglio (Agricoltura e pesca) di martedì 19 luglio 2011 (elenco dei punti "A" del documento [12843/11](#)).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro¹.
- (2) Il protocollo vigente che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo di partenariato scade il 31 dicembre 2012.
- (3) L'Unione europea ha negoziato con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (4) In seguito a tali negoziati, il 3 febbraio 2012 è stato siglato il nuovo protocollo.
- (5) Al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 12 del protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (6) È quindi opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e applicato in via provvisoria,

¹ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia², dall'altro (di seguito, "il protocollo"), con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2013, in attesa della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 del protocollo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

² Il governo locale della Groenlandia è divenuto governo della Groenlandia il 21 giugno 2009.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea⁴, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia⁵, dall'altro

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per un periodo di tre anni decorrente dal 1° gennaio 2013, le autorità della Groenlandia autorizzano i pescherecci dell'Unione europea a praticare attività di pesca entro i limiti delle possibilità di pesca previste al paragrafo 5 del presente articolo e di quelle stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Le possibilità di pesca previste al paragrafo 5 del presente articolo possono essere riviste dalla commissione mista. Quando la commissione mista procede alla revisione dei livelli delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Groenlandia concede all'Unione europea le possibilità di pesca previste all'interno della zona economica esclusiva (ZEE) groenlandese.

2. Entro il 1° dicembre del 2013 e di ogni anno successivo, la commissione mista concorda le possibilità di pesca per l'anno seguente per le specie elencate al paragrafo 5 del presente articolo, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dell'approccio precauzionale, delle necessità dell'industria alieutica e segnatamente dei quantitativi indicati al paragrafo 7 del presente articolo.

Nel caso in cui le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista siano inferiori a quelle indicate al paragrafo 5 del presente articolo, la Groenlandia provvede a compensare l'Unione europea attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno.

Se nessuna compensazione è concordata dalle Parti, si procede a un adeguamento proporzionale delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, anche per quanto riguarda i parametri per il calcolo del valore.

3. Il contingente fissato per il gamberello boreale nella zona ad est della Groenlandia può essere pescato nella zona ad ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, tra armatori della Groenlandia e dell'Unione europea. Le autorità della Groenlandia, su richiesta della Commissione europea a nome degli Stati membri, si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi. Il volume contingentale massimo che ogni anno può essere trasferito dalla zona ad est della Groenlandia alla zona ad ovest della Groenlandia ammonta a 2 000 tonnellate. Le attività di pesca delle navi dell'Unione europea sono subordinate alle medesime condizioni previste nelle autorizzazioni di pesca rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo I dell'allegato.

⁴ La Comunità europea è divenuta Unione europea il 1° dicembre 2009.

⁵ Il governo locale della Groenlandia è divenuto governo della Groenlandia il 21 giugno 2009.

4. La Groenlandia offre all'Unione europea possibilità di pesca supplementari. Se l'Unione europea accetta, in tutto o in parte, la suddetta offerta, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata proporzionalmente. L'Unione europea risponde all'offerta della Groenlandia entro sei settimane dal ricevimento. Se le autorità dell'Unione europea declinano l'offerta o non rispondono entro il termine di sei settimane, le autorità della Groenlandia hanno la facoltà di offrire le possibilità di cattura supplementari ad altre Parti.
5. Livello indicativo delle possibilità di pesca autorizzate dalla Groenlandia (in tonnellate):

Composizione degli stock	2013	2014	2015
Merluzzo bianco nella sottozona CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1 ⁶	2 200	2 200	2 200
Scorfano pelagico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F ⁷	3 000	3 000	3 000
Scorfano demersale nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F ⁸	2 000	2 000	2 000
Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 – a sud di 68° di latitudine nord	2 500	2 500	2 500
Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM XIV e V ⁹	4 315	4 315	4 315
Gamberello boreale nella sottozona NAFO 1	3 400	3 400	3 400
Gamberello boreale nelle sottozone CIEM XIV e V	7 500	7 500	7 500
Ippoglosso atlantico nella sottozona NAFO 1	200	200	200
Ippoglosso atlantico nelle sottozone CIEM XIV e V	200	200	200

⁶ Le cifre dovranno essere opportunamente riviste nel caso in cui un piano di gestione pluriennale adottato dalle autorità della Groenlandia preveda l'attuazione di norme per il controllo delle catture. Se la revisione porta a un incremento delle possibilità di pesca per l'Unione europea, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del protocollo è aumentata proporzionalmente.

⁷ Da catturarsi con reti da traino pelagiche.

⁸ Da catturarsi con reti da traino.

⁹ La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente. Questo limite di cattura e di sforzo può essere rivisto alla luce di un piano di gestione pluriennale concordato dagli Stati costieri. Se la revisione porta a un incremento delle possibilità di pesca per l'Unione europea, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del protocollo è aumentata proporzionalmente.

Grancevola artica nella sottozona NAFO 1 ¹⁰	250	250	250
Capelin nelle sottozone CIEM XIV e V ¹¹	60 000	60 000	60 000
Granatieri spp. nelle sottozone CIEM XIV e V ¹²	100	100	100
Granatieri spp. nella sottozona NAFO 1 ¹³	100	100	100

6. Gestione delle catture accessorie

È definita cattura accessoria qualsiasi cattura indesiderata di qualsivoglia organismo marino vivo.

Ai fini del presente protocollo, le catture accessorie cui si applicano le pertinenti limitazioni sono le catture di specie di interesse commerciale diverse dalle specie bersaglio del peschereccio indicate nell'autorizzazione di pesca.

I pescherecci dell'Unione europea operanti nella ZEE groenlandese sono tenuti a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie per le specie e gli stock ittici presenti nelle acque groenlandesi, segnatamente per quelli enumerati all'articolo 1, paragrafo 5. Nella ZEE groenlandese è inoltre proibito rigettare in mare catture prelevate da stock ittici gestiti mediante limiti di cattura o di sforzo nelle acque della Groenlandia.

I quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie sono limitati al 10% del contingente dello stock bersaglio quale indicato nell'autorizzazione di pesca per tutte le attività di pesca, ad eccezione del gamberello boreale, per il quale tale percentuale è ridotta al 5%. In caso di esaurimento del contingente dell'Unione relativo a una determinata specie, i quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie sono limitati al 5% del contingente dello stock bersaglio.

¹⁰ Attività di pesca da effettuarsi esclusivamente in conformità della legislazione nazionale della Groenlandia.

¹¹ L'Unione europea può prelevare fino al 7,7% del TAC eventualmente messo a disposizione per il capelin per la campagna di pesca dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. La Groenlandia comunica il TAC preliminare all'Unione europea quanto prima possibile prima dell'inizio della campagna di pesca, e comunque entro la fine di maggio.

¹² Le specie *Macrourus rupestris* e *Macrurus berglax* non costituiscono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio e devono essere dichiarati separatamente.

¹³ Le specie *Macrourus rupestris* e *Macrurus berglax* non costituiscono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio e devono essere dichiarati separatamente.

Le catture accessorie prelevate da stock ittici per i quali l'Unione europea dispone di possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia sono imputate alle possibilità di pesca assegnate all'Unione europea per lo stock ittico corrispondente.

Le catture accessorie e la loro composizione specifica sono riesaminate ogni anno in sede di commissione mista.

7. Compatibilmente con la situazione degli stock, i quantitativi minimi per il mantenimento delle attività di pesca groenlandesi sono fissati ogni anno al livello seguente (in tonnellate):

Specie	NAFO 1 (CIEM XIV/V)	
Merluzzo bianco	30 000	
Scorfano	2 500	10 000
Ippoglosso nero	4 700	4 000
Gamberello boreale	75 000	1 500

8. La Groenlandia non rilascia autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione europea al di fuori del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente protocollo, la contropartita finanziaria dell'Unione europea, di cui all'articolo 7 dell'accordo, è fissata a 17 847 244 EUR all'anno.
2. La suddetta contropartita finanziaria comprende:
 - a) un importo annuo di 15 104 203 EUR per l'accesso alla ZEE della Groenlandia.

Tale importo comprende una riserva finanziaria di 1 500 000 EUR, a partire dalla quale sono effettuati, secondo il procedimento descritto al successivo paragrafo 4, i pagamenti volti a compensare i quantitativi supplementari concessi dalla Groenlandia in aggiunta a quelli fissati all'articolo 1, paragrafo 5, e accettati dall'Unione europea;
 - b) un importo specifico annuo di 2 743 041 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Groenlandia.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2 e 5, e degli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente protocollo. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
4. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafi 2 e 5, e gli articoli 4, 5, 6 del presente protocollo, la Groenlandia notifica alle autorità dell'Unione europea i quantitativi delle varie specie messi a disposizione per la cattura in aggiunta a quelli fissati all'articolo 1, paragrafo 5. Se accetta tali quantitativi supplementari con riserva dei pertinenti pareri

scientifici, l'Unione europea versa per i medesimi un importo pari al 17,5% del prezzo di riferimento indicato al capo I dell'allegato, fino ad un massimo di 1 500 000 EUR all'anno, a copertura di tutte le specie elencate all'articolo 1, paragrafo 5. Qualora la riserva finanziaria non venga interamente utilizzata nel corso di un anno, la quota rimanente può essere riportata per pagare alla Groenlandia i quantitativi supplementari delle specie suddette messi a disposizione per la cattura nell'anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato dall'Unione europea entro il 30 giugno 2013 per il primo anno ed entro il 1° marzo per gli anni successivi; il pagamento dei quantitativi supplementari a partire dalla riserva finanziaria è effettuato alle stesse date o quanto prima possibile dopo che la disponibilità di tali quantitativi sia stata notificata e accettata dall'UE.
6. L'impiego della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Groenlandia.
7. La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità della Groenlandia.

Articolo 3

Promozione di una pesca responsabile nella ZEE della Groenlandia

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due Parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.
2. All'entrata in applicazione del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:
 - a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da condurre annualmente;
 - b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Groenlandia nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sul proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;
 - c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.
3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere concordata dalle Parti nell'ambito della commissione mista.
4. La Groenlandia può eventualmente assegnare ogni anno un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di applicazione del protocollo l'impiego della contropartita finanziaria dell'Unione europea e l'importo

supplementare sono notificati all'Unione europea entro il 1° marzo. Per ogni anno successivo la Groenlandia effettua tale notifica all'Unione europea entro il 1° dicembre dell'anno precedente.

5. Se la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale, effettuata ogni anno dalla commissione mista, non risulta soddisfacente e giustifica quindi tale provvedimento, l'Unione europea può ridurre la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo al fine di adeguare ai risultati previsti l'ammontare dei fondi destinati all'attuazione del programma.
6. Alla commissione mista compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le Parti proseguono tale sorveglianza nell'ambito della commissione mista anche dopo la scadenza del protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella ZEE della Groenlandia, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e la Groenlandia garantiscono l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE groenlandese.
3. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello regionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell'ambito della NEAFC e della NAFO e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.
4. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, in sede di commissione mista le Parti adottano, nei confronti delle attività delle navi dell'Unione europea titolari di licenza e autorizzate a praticare attività di pesca in virtù del presente protocollo, le misure eventualmente necessarie per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE della Groenlandia.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1. Se l'UE è interessata ad avere accesso a nuove possibilità di pesca non indicate all'articolo 1, paragrafo 5, del presente protocollo deve rivolgere una richiesta in tal senso alla Groenlandia. La concessione dell'accesso a nuove possibilità di pesca è subordinata alle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia e può formare oggetto di un accordo distinto.
2. Autorizzazioni per l'esercizio della pesca sperimentale possono essere rilasciate per un periodo di prova non superiore a sei mesi, conformemente al capo X dell'allegato.

3. Se le Parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità della Groenlandia assegnano alla flotta dell'Unione europea il 50% delle possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo; in tal caso la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata proporzionalmente.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente protocollo è rivista o sospesa qualora:
 - a) circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia; oppure
 - b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle Parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; oppure
 - c) l'Unione europea constati una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Il disposto di cui alla lettera c) non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali.

2. L'Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:
 - a) quando i risultati ottenuti non risultano conformi alla programmazione in base a una valutazione effettuata nell'ambito della commissione mista; oppure
 - b) nel caso in cui la Groenlandia venga meno all'impegno di utilizzare il suddetto contributo specifico.
3. Ai fini della sospensione del pagamento, l'UE è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.
4. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende dopo che si sia posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive e dopo che le Parti si siano consultate e abbiano convenuto che la situazione consente la ripresa delle normali attività di pesca.

Articolo 7
Sospensione e ripristino dell'autorizzazione di pesca

1. La Groenlandia si riserva il diritto di sospendere le autorizzazioni di pesca di cui all'allegato del presente protocollo quando:
 - a) una nave specifica commetta una grave infrazione delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia; oppure
 - b) l'armatore non abbia ottemperato a un'ordinanza del tribunale emessa in relazione a una infrazione commessa da una determinata nave. Dopo che l'ordinanza del tribunale sia stata ottemperata, l'autorizzazione di pesca per la nave viene ripristinata per il periodo residuo.

Articolo 8
Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. L'applicazione del protocollo è sospesa su iniziativa di una delle Parti quando:
 - a) circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia; oppure
 - b) l'Unione europea ometta di effettuare i versamenti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 6 del protocollo medesimo; oppure
 - c) tra le Parti sorga una controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo; oppure
 - d) una delle Parti non rispetti le disposizioni del presente protocollo; oppure
 - e) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle Parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; oppure
 - f) una delle Parti constati una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Il disposto di cui alla lettera f) non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali.

2. L'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia tra le Parti è considerata grave e le consultazioni condotte tra le Parti non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione dell'attuazione del protocollo la Parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione dell'applicazione, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9
Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione europea operanti nella ZEE della Groenlandia sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia, salvo diversa disposizione dell'accordo, del presente protocollo e del relativo allegato.
2. La Groenlandia informa l'Unione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti la politica della pesca, almeno 3 mesi prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche o delle nuove norme.

Articolo 10
Durata

1. Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni decorrente dal 1° gennaio 2013, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 11 del protocollo medesimo.

Articolo 11
Denuncia

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto. L'invio della notifica di cui sopra comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti.
2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2 del presente protocollo per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*.

Articolo 12
Applicazione provvisoria

1. Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 13
Entrata in vigore

2. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZEE DELLA GROENLANDIA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPO I - RICHIESTA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA (LICENZE)

Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione europea nella ZEE della Groenlandia

- A. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI PESCA
1. L'autorizzazione a praticare la pesca nella ZEE della Groenlandia e/o in acque internazionali nell'ambito del contingente groenlandese può essere concessa soltanto alle navi che ne hanno diritto.
 2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione groenlandese, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Groenlandia o nella ZEE groenlandese nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea.
 3. Le domande devono essere redatte sul modello previsto a tal fine dalla Groenlandia e riprodotto nell'appendice 1. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali connesse alle attività di pesca, nonché le spese di bonifico bancario. Se una nave non provvede al pagamento delle spese di bonifico bancario, tale formalità dovrà essere espletata all'atto della successiva domanda di autorizzazione di pesca, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione stessa.

Le navi dell'UE di un medesimo armatore o rappresentante possono introdurre una domanda collettiva di autorizzazione di pesca a condizione che battano bandiera di un solo e medesimo Stato membro. Ogni autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito di una domanda collettiva indica il quantitativo totale di esemplari per il quale è stato pagato il canone e reca la seguente nota in calce: "quantitativo autorizzato da ripartire tra le navi ... (nome delle navi figuranti nella domanda collettiva)".

Per ciascuna nave che intende praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo, le autorità dell'Unione europea presentano domanda di licenza, individuale o collettiva, alle autorità della Groenlandia.

Se una nave dell'UE non si conforma all'obbligo di trasmettere i fogli del giornale di bordo e le dichiarazioni di sbarco alle autorità della Groenlandia, secondo quanto previsto in materia di dichiarazione delle catture, le autorità groenlandesi hanno la facoltà di sospendere l'autorizzazione in corso o di non rilasciare una nuova autorizzazione.

4. Al momento dell'entrata in applicazione del presente protocollo le autorità groenlandesi comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.
5. L'autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile, fatte salve le disposizioni di cui al punto 6. L'autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato e detenuto a bordo. Eventuali modifiche dei quantitativi autorizzati indicati nella(e) autorizzazione(i) di pesca sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda. Se una nave supera uno dei quantitativi autorizzati indicati nell'autorizzazione di pesca, essa è tenuta a pagare, per il quantitativo eccedente il quantitativo autorizzato, un canone pari a tre volte l'importo precisato al punto B 3. Alla nave in questione non è rilasciata alcuna nuova autorizzazione di pesca fino a quando non viene versato il canone relativo ai quantitativi in eccesso.
6. Tuttavia, in un numero limitato di casi e su richiesta della Commissione europea, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione di pesca intestata a un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire. La nuova autorizzazione di pesca menziona:
 - la data del rilascio;
 - il fatto che detta autorizzazione annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.
7. Le autorizzazioni di pesca sono trasmesse dalle autorità di pesca groenlandesi alla Commissione europea entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
8. L'autorizzazione di pesca originale o copia di essa è tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata ogniqualvolta le autorità competenti della Groenlandia lo richiedano.

B. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1. Le autorizzazioni di pesca sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate. Esse sono rilasciate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, previo pagamento dei canoni annui dovuti per ciascuna nave.

Le autorizzazioni per la pesca del capelin sono rilasciate dal 20 giugno al 31 dicembre nonché dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno successivo.

In caso di mancata adozione, all'inizio della campagna di pesca, della normativa dell'Unione europea che stabilisce, per l'anno considerato, le possibilità di pesca delle navi dell'Unione in acque in cui sono imposti limiti di cattura, i pescherecci dell'Unione che al 31 dicembre della campagna precedente erano autorizzati a praticare attività di pesca possono continuare ad operare, in virtù della stessa autorizzazione di pesca, nella campagna per la quale non state fissate le possibilità di pesca, sempre che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. In tal caso è autorizzato, in via provvisoria, l'utilizzo di un volume mensile pari a un dodicesimo del contingente indicato nell'autorizzazione di pesca per la campagna precedente, a condizione che sia stato versato il canone corrispondente. Il contingente provvisorio

può essere adeguato in funzione dei pareri scientifici e delle condizioni dell'attività di pesca considerata.

Il quantitativo di un'autorizzazione di pesca per il gamberello boreale che non sia stato utilizzato al 31 dicembre di un dato anno può essere riportato, su richiesta, all'anno successivo fino ad un massimo del 5% del quantitativo originariamente previsto nell'autorizzazione di pesca, a condizione che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. Il quantitativo riportato è utilizzato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Le catture accessorie non sono soggette al pagamento di un canone.

2. I prezzi di riferimento per le singole specie sono i seguenti:

Specie	Prezzo in EUR per tonnellata (peso vivo)
Merluzzo bianco	1 800
Scorfano pelagico	1 700
Scorfano demersale	1 700
Ippoglosso nero	3 500
Gamberello boreale - Est	2 500
Gamberello boreale - Ovest	2 300
Ippoglosso atlantico	4 100
Capelin	190
Grancevola artica	5 500
Granatieri spp.	2 204

3. I canoni per l'autorizzazione di pesca sono i seguenti:

Specie	EUR per tonnellata
Merluzzo bianco	90
Scorfano pelagico	53
Scorfano demersale	53
Ippoglosso nero	129
Gamberello boreale - Est	50
Gamberello boreale - Ovest	80
Ippoglosso atlantico	217
Grancevola artica	120
Capelin	5

Se il quantitativo autorizzato non viene pescato, il canone ad esso corrispondente non è rimborsato all'armatore.

CAPO II – ZONE DI PESCA

1. La pesca è esercitata nelle acque della zona economica esclusiva groenlandese quale definita dal regolamento n. 1020, del 15 ottobre 2004, in conformità del regio decreto n. 1005, del 15 ottobre 2004, relativo all'entrata in vigore della legge sulle zone economiche esclusive della Groenlandia recante entrata in vigore della legge n. 411, del 22 maggio 1996, sulle zone economiche esclusive.
2. Salvo disposizione contraria, le attività di pesca sono esercitate ad almeno 12 miglia nautiche dalla linea di base, secondo quanto disposto alla sezione 2, articolo 7, della legge n. 18 del Landsting della Groenlandia, del 31 ottobre 1996, relativa alle attività di pesca, modificata da ultimo dalla legge n. 8 dell'Inatsisartut, del 22 novembre 2011.
3. Le linee di base sono definite in conformità del regio decreto n. 1004, del 15 ottobre 2004, recante modifica del regio decreto concernente la delimitazione delle acque territoriali della Groenlandia.

CAPO III – DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

A. Dichiarazione delle catture e giornale di pesca

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione europea operanti nell'ambito dell'accordo tengono un giornale in cui sono registrate le operazioni di pesca da essi effettuate, con l'indicazione di tutti i quantitativi di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo o rigettati in mare superiori a 50 kg di peso vivo equivalente.
2. Il giornale di pesca è compilato dal comandante per ogni singola retata e reca l'indicazione della totalità delle catture e dei rigetti relativi ad ogni retata per ciascun giorno di attività del peschereccio dell'Unione nell'ambito di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia. Tali informazioni sono registrate e trasmesse giornalmente alle autorità groenlandesi per via elettronica, entro le ore 23.59 UTC, tramite il centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera. Il formato da utilizzare per la compilazione e la trasmissione dei dati del giornale di pesca elettronico è concordato dalle Parti in sede di commissione mista prima dell'entrata in vigore del protocollo.
3. Il comandante registra e trasmette inoltre i dati del giornale di pesca su richiesta di un funzionario dell'autorità groenlandese competente.
4. Per ogni operazione di trasbordo o di sbarco effettuata nella ZEE groenlandese il comandante registra e trasmette altresì alle autorità della Groenlandia, tramite il CCP dello Stato membro di bandiera, i dati della dichiarazione di sbarco o di trasbordo. La trasmissione è effettuata per via elettronica entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco o di trasbordo.
5. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati del giornale di pesca registrati e trasmessi. Il comandante e/o il suo rappresentante sono responsabili dell'esattezza dei dati registrati e trasmessi della dichiarazione di sbarco o di trasbordo.

6. Fatto salvo il punto 10, ai pescherecci dell'Unione che non dispongano a bordo di un sistema elettronico di dichiarazione delle catture (*electronic catch reporting system – ERS*) pienamente operativo non è consentito lasciare il porto per praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo.
7. Fatto salvo il punto 10, ai pescherecci dell'Unione che non effettuano la registrazione e la trasmissione dei dati del giornale di pesca per via elettronica non è consentito praticare attività di pesca nella ZEE della Groenlandia.
8. In caso:
 - i) di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato altrimenti informato, comunica i dati del giornale di pesca alle autorità groenlandesi competenti, tramite un altro sistema di telecomunicazione, su base giornaliera ed entro le ore 23.59 UTC, anche in assenza di catture;
 - ii) di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione, oltre ai dati del giornale di pesca devono essere comunicati i dati della dichiarazione di sbarco o di trasbordo quando ricorra una delle seguenti circostanze:
 - a) su richiesta delle autorità competenti della Groenlandia e/o dello Stato membro di bandiera;
 - b) non appena conclusa l'ultima operazione di pesca;
 - c) prima dell'entrata in porto;
 - d) all'atto di ogni ispezione in mare;
 - e) nei casi in cui lo preveda la legislazione della Groenlandia.
 - iii) a seguito di un guasto tecnico o di un'avaria del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione installato a bordo, un peschereccio dell'Unione può lasciare il porto solo dopo che le autorità competenti della Groenlandia e il CCP dello Stato di bandiera abbiano constatato che il sistema è pienamente operativo o dopo essere stato comunque autorizzato a salpare dalle autorità groenlandesi competenti. Fatto salvo il precedente punto 6, se autorizzano un peschereccio dell'Unione a lasciare il porto pur non avendo a bordo un sistema elettronico di registrazione e comunicazione pienamente operativo, le autorità della Groenlandia ne danno immediata notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e alle autorità dell'Unione europea.
9. Durante la permanenza nella ZEE groenlandese, la rimozione dell'impianto elettronico di registrazione e comunicazione a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione delle competenti autorità groenlandesi.

10. Per un periodo transitorio di un anno decorrente dall'entrata in vigore del protocollo, i pescherecci dell'Unione europea operanti nell'ambito dell'accordo compilano e trasmettono, contestualmente ai dati del sistema elettronico di registrazione e comunicazione, giornali di bordo groenlandesi su supporto cartaceo.

B. Mancata ricezione dei dati sulle catture

1. Se non ricevono i dati relativi alle catture o le dichiarazioni di sbarco o di trasbordo da trasmettere per via elettronica in conformità della precedente sezione A, le competenti autorità groenlandesi ne danno immediata notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e alle autorità dell'Unione europea. Ricevuta tale notifica, il CCP dello Stato membro di bandiera informa senza indugio il comandante e l'armatore e prende immediati provvedimenti per porre rimedio alla situazione. Se per un determinato peschereccio dell'Unione europea tale situazione si verifica più di tre volte nell'arco di un anno civile, le autorità groenlandesi possono chiedere alle autorità dell'Unione europea di provvedere affinché il CCP dello Stato membro di bandiera svolga indagini approfondite sul ripetuto malfunzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo. Il CCP dello Stato membro di bandiera accerta le cause della mancata ricezione e prende opportune misure per porre rimedio alla situazione; comunica inoltre al CCP della Groenlandia e alle autorità dell'Unione europea le proprie risultanze e la causa del mancato funzionamento del sistema.
2. Ricevuta la notifica del CCP dello Stato membro di bandiera, il comandante del peschereccio dell'Unione europea trasmette con un altro sistema di telecomunicazione alle autorità groenlandesi, tramite il CCP dello Stato membro di bandiera, tutti i dati che non sono stati ancora trasmessi. In seguito i dati sono comunicati giornalmente entro le ore 23.59 UTC con il suddetto sistema di telecomunicazione.

C. Formato per lo scambio di informazioni

1. Per tutti gli scambi elettronici di dati tra le due Parti deve essere utilizzato, ove opportuno, il formato XML disponibile sul sito web Europa:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.
2. Eventuali modifiche del formato di cui al paragrafo 1 sono chiaramente identificate e contrassegnate con la data della modifica. Ciascuna Parte comunica in tempo utile all'altra Parte le eventuali modifiche che intende apportare. Tali modifiche non entrano in vigore prima di sei mesi dalla data in cui sono state decise.
3. Per agevolare lo scambio elettronico di dati tra le due Parti e, se del caso, le autorità dell'Unione europea, vengono utilizzati i mezzi di comunicazione gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea.

CAPO IV – MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

La Groenlandia fornisce ai pescherecci dell'Unione europea una versione in lingua inglese della pertinente legislazione groenlandese in materia di dichiarazione delle catture, controllo, misure tecniche di conservazione e programmi di osservazione.

CAPO V - CONTROLLO

Fatta salva la legislazione groenlandese, ai pescherecci dell'Unione europea operanti nella ZEE della Groenlandia si applicano le misure di seguito indicate.

A. Ispezioni in mare

1. L'ispezione in mare dei pescherecci dell'Unione all'interno della ZEE groenlandese è effettuata da ispettori autorizzati. Le navi di ispezione sono chiaramente contrassegnate in conformità delle convenzioni internazionali e agli ispettori è rilasciato un documento di identificazione da presentare al comandante del peschereccio quanto prima possibile nel corso dell'ispezione. I funzionari addetti all'ispezione non interferiscono con il diritto del comandante di comunicare con le autorità competenti del suo Stato di bandiera.
2. Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione o il suo rappresentante:
 - a) consente l'imbarco rapido e sicuro dei funzionari, conformemente alle norme di navigazione, quando riceve il segnale corrispondente del codice internazionale dei segnali o quando da un'imbarcazione o un elicottero che trasporta un funzionario sia comunicata via radio l'intenzione di salire a bordo;
 - b) agevola i funzionari nell'esercizio dei loro compiti di ispezione, prestando per quanto possibile l'assistenza richiesta;
 - c) consente al funzionario o ai funzionari di comunicare con le autorità groenlandesi;
 - d) segnala ai funzionari eventuali rischi specifici per la sicurezza a bordo dei pescherecci dell'Unione europea;
 - e) consente l'accesso dei funzionari a tutte le parti dell'imbarcazione, a tutte le catture trasformate e non, a tutte le attrezzature da pesca e a tutti i documenti e le informazioni pertinenti;
 - f) consente lo sbarco sicuro dei funzionari al termine dell'ispezione.
3. La permanenza di ispettori groenlandesi a bordo di pescherecci dell'Unione è limitata al tempo necessario per l'esecuzione dei compiti connessi all'ispezione. L'ispezione è effettuata in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'attività di pesca e il carico della nave.
4. I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.
5. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori della Groenlandia comunicano al comandante del peschereccio dell'Unione le loro risultanze e redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e, se lo desidera, dal comandante del peschereccio dell'Unione.

6. Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori groenlandesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. L'ispezione è notificata dalla Groenlandia alle autorità dell'Unione europea entro otto giorni lavorativi. A seguito di tale notifica e su richiesta delle autorità dell'Unione europea, la Groenlandia trasmette a dette autorità, entro otto giorni lavorativi, copia del rapporto di ispezione. Se opportuno, tali informazioni sono messe a disposizione delle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

B. Ispezioni in porto

1. L'ispezione, in un porto groenlandese, di pescherecci dell'Unione che sbarcano o trasbordano le catture da essi effettuate è svolta da ispettori della Groenlandia chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
2. Le ispezioni in porto sono realizzate in conformità alle misure della FAO e alle misure dello Stato di approdo delle pertinenti ORGP.
3. La Groenlandia può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.
4. Il comandante del peschereccio dell'Unione coopera con gli ispettori della Groenlandia per agevolarne il lavoro.
5. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori della Groenlandia comunicano al comandante del peschereccio dell'Unione le loro risultanze e redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.
6. Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori groenlandesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. La Groenlandia trasmette copia del rapporto di ispezione alle autorità dell'Unione europea entro gli otto giorni lavorativi successivi all'ispezione.

CAPO VI

PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE DI CONTROLLO

A. Programma di osservazione

1. Tutte le operazioni di pesca realizzate nella ZEE della Groenlandia sono soggette al programma di osservazione previsto dalla normativa groenlandese. I comandanti di pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca per la ZEE della Groenlandia cooperano con le autorità groenlandesi ai fini dell'imbarco degli osservatori designati.

B. Retribuzione dell'osservatore

1. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle competenti autorità groenlandesi.

C. Obblighi dell'osservatore

1. Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:
 - a. prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
 - b. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;
 - c. rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

D. Rapporto dell'osservatore

1. Prima di lasciare la nave l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di aggiungervi le proprie annotazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante, al quale è consegnata copia del rapporto.
2. Entro otto giorni lavorativi le competenti autorità della Groenlandia informano le autorità dell'Unione europea in merito allo sbarco dell'osservatore. A seguito di tale notifica e su richiesta delle autorità dell'Unione europea, la Groenlandia trasmette a dette autorità, entro otto giorni lavorativi, copia del rapporto dell'osservatore.

CAPO VII

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE (VMS)

CONDIZIONI PER IL CONTROLLO SATELLITARE DEI PESCHERECCI

1. Con riguardo al sistema di localizzazione e controllo satellitare delle navi, i pescherecci titolari di un'autorizzazione a praticare attività di pesca nelle acque dell'altra Parte sono tenuti a conformarsi pienamente alle seguenti disposizioni.
2. A bordo di tutte le navi titolari di un'autorizzazione di pesca è installato un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante che consenta la comunicazione automatica e continua delle loro coordinate geografiche al centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera. La trasmissione è effettuata con frequenza oraria.
3. Ciascun messaggio di posizione
 - i) contiene le seguenti informazioni:
 - a. identificazione della nave
 - b. ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99%
 - c. data e ora di registrazione della posizione
 - d. velocità e rotta della nave
 - ii) ed è configurato secondo il formato di cui all'appendice 2.

4. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella ZEE dell'altra Parte è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalle acque dell'altra Parte, che viene identificata con il codice "EXI".
5. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.
6. I componenti hardware e software del sistema di controllo satellitare delle navi sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non consentono la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite. In particolare, il comandante provvede in ogni momento a che:
 - a. il sistema VMS della sua nave sia perfettamente funzionante e i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera;
 - b. i dati non siano in alcun modo modificati;
 - c. l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;
 - d. l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione satellitare non sia mai interrotta e
 - e. l'impianto di localizzazione satellitare non sia asportato dalla nave.
7. Ai pescherecci che non dispongano di un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante è fatto divieto di entrare nella ZEE dell'altra Parte; in caso contrario le autorità groenlandesi hanno la facoltà di sospendere con effetto immediato l'autorizzazione di pesca del peschereccio in questione. Le autorità groenlandesi ne informano senza indugio la nave interessata. La sospensione dell'autorizzazione di pesca è inoltre immediatamente notificata alle autorità dell'Unione europea e allo Stato di bandiera.
8. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
 - i. In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro 30 giorni di calendario dalla notifica al comandante del peschereccio e al suo Stato di bandiera. Le autorità dell'Unione europea ne sono informate quanto prima possibile.
 - ii. Nel corso di tale periodo la nave è tenuta a comunicare manualmente la propria posizione mediante posta elettronica o fax, secondo quanto disposto al capo VII, punto 3, al CCP dello Stato di bandiera e al CCP della Parte nelle cui acque essa si trova. Tale trasmissione manuale dei dati di posizione della nave è effettuata almeno ogni quattro ore.

- iii. Trascorso tale periodo, la nave non è più autorizzata a praticare attività di pesca nella ZEE della Groenlandia.
9. Se un impianto di localizzazione satellitare ha trasmesso, per oltre quattro ore e con cadenza oraria, messaggi indicanti la medesima posizione geografica, viene inviato un messaggio contenente il codice attività “ANC” secondo il formato di cui all’allegato. Tali messaggi di posizione possono essere trasmessi ogni 12 ore. A meno di un’ora da qualsiasi variazione della posizione, l’invio dei messaggi riprende con cadenza oraria.
10. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra centri di controllo della pesca
- i. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Parte nelle cui acque si trova la nave.
- ii. I CCP delle due Parti si scambiano le rispettive coordinate (indirizzo di posta elettronica, fax, telex e numero di telefono) e si comunicano senza indugio eventuali modifiche delle medesime.
- iii. La trasmissione dei messaggi di posizione tra i CCP interessati e gli Stati di bandiera è effettuata per via elettronica tramite protocollo HTTPS. Lo scambio di certificati è effettuato tra le autorità della Groenlandia e il CCP dello Stato di bandiera interessato.
- iv. Ai fini della trasmissione dei messaggi dall’Unione europea alla Groenlandia, il CCP dell’Unione europea è il CCP dello Stato di bandiera. Ai fini della trasmissione dei messaggi e dei rapporti dalla Groenlandia all’Unione europea, il CCP dell’Unione europea è il CCP dello Stato membro nelle cui acque la nave esercita o ha esercitato attività di pesca. Il CCP della Groenlandia ha sede presso l’unità di controllo del Ministero della pesca, della caccia e dell’agricoltura (autorità groenlandese di controllo delle licenze di pesca) di Nuuk.
- v. In caso di interruzione della ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca che non abbia notificato la propria uscita dalla ZEE, il CCP competente per le acque in cui si trova la nave in quel momento ne informa il CCP dello Stato di bandiera e la Commissione europea.
11. Malfunzionamento del sistema di comunicazione
- i. La Groenlandia verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP degli Stati di bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.
- ii. L’interruzione delle comunicazioni tra i centri di controllo non pregiudica l’attività delle navi.

- iii. Tutti i messaggi non trasmessi nel corso dell'interruzione sono inoltrati non appena sia stata ripristinata la comunicazione tra i centri di controllo.
12. Il comandante del peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave, volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ad ogni infrazione si applicano le sanzioni previste dalla Parte nelle cui acque l'infrazione è stata commessa, in conformità della legislazione vigente sul suo territorio.
13. In nessun caso i dati dei rilevamenti comunicati all'altra Parte in conformità del presente accordo sono divulgati ad autorità diverse dalle autorità di controllo e monitoraggio in una forma atta a consentire l'identificazione di singole navi.
14. Fatto salvo il punto precedente, i dati VMS possono essere utilizzati per scopi scientifici o di ricerca a condizione che gli utilizzatori non pubblichino tali dati in una forma atta a consentire l'identificazione di singole navi.

CAPO VIII

Infrazioni

A. Trattamento delle infrazioni

1. Qualsiasi infrazione commessa nella ZEE della Groenlandia da un peschereccio dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione.
2. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa del comandante stesso e/o dell'armatore con riguardo all'infrazione.

B. Informazioni in caso di fermo di una nave

1. La Groenlandia notifica all'Unione europea, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica è accompagnata da una descrizione sintetica dell'infrazione.

C. Sanzioni applicabili alle infrazioni

1. La sanzione applicabile all'infrazione è fissata dalla Groenlandia secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

D. Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria

1. Se l'infrazione è sottoposta all'autorità giudiziaria competente, l'armatore del peschereccio dell'UE che ha commesso l'infrazione deposita, presso una banca designata dalla Groenlandia, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dalla Groenlandia, copre i costi connessi al fermo del peschereccio dell'Unione, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

2. Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore:
 - a. integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
 - b. a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
3. Il procedimento giudiziario è avviato quanto prima in conformità del diritto nazionale.
4. La Groenlandia comunica i risultati del procedimento giudiziario all'Unione europea entro 14 giorni dalla pronuncia della sentenza.

E. Rilascio della nave e dell'equipaggio

1. Il peschereccio dell'Unione europea è autorizzato a lasciare il porto non appena si sia provveduto al deposito della cauzione bancaria o al pagamento della sanzione.

CAPO IX – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

A. METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DI SOCIETÀ MISTE

1. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo.
2. I progetti sono presentati all'Unione europea tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
3. L'Unione europea trasmette alla commissione mista l'elenco dei progetti concernenti associazioni temporanee di imprese e società miste. La commissione mista valuta i progetti tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
 - a) tecnologia adeguata alle operazioni di pesca proposte;
 - b) specie bersaglio e zone di pesca;
 - c) età della nave;
 - d) per le associazioni temporanee di imprese, durata complessiva delle stesse e durata delle operazioni di pesca;
 - e) precedenti esperienze dell'armatore dell'Unione europea e dei suoi partner groenlandesi nel settore della pesca.
4. A seguito della valutazione di cui al punto 3, la commissione mista formula un parere sui progetti.
5. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, le necessarie autorizzazioni di pesca sono rilasciate dopo che i progetti abbiano avuto parere favorevole da parte della commissione mista e previa approvazione delle autorità groenlandesi.

B. CONDIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE RISORSE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE IN GROENLANDIA

1 Autorizzazioni di pesca

Il periodo di validità delle autorizzazioni di pesca rilasciate dalla Groenlandia corrisponde alla durata delle associazioni temporanee di imprese. L'attività di pesca è esercitata nell'ambito dei contingenti assegnati dalle autorità groenlandesi.

2. Sostituzione di navi

Una nave dell'Unione europea operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituita, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle Parti, da un'altra nave dell'Unione avente la stessa capacità e caratteristiche tecniche equivalenti.

3. Armamento

Le navi operanti nell'ambito di associazioni temporanee di imprese si conformano alle norme e regolamentazioni vigenti in Groenlandia in materia di armamento, senza discriminazioni tra navi groenlandesi e navi dell'Unione europea.

CAPO X – PESCA SPERIMENTALE

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE

1. Il governo della Groenlandia e la Commissione europea decidono congiuntamente in merito agli operatori dell'Unione europea ammessi a praticare la pesca sperimentale e stabiliscono i tempi e le modalità più opportuni per l'attuazione della medesima. Al fine di agevolare il lavoro esplorativo delle navi, il governo della Groenlandia (tramite l'Istituto groenlandese delle risorse naturali) mette a disposizione dati scientifici e altre informazioni fondamentali.
2. L'industria della pesca groenlandese è strettamente associata a questo processo (coordinamento e dialogo sulle modalità di attuazione della pesca sperimentale).
3. La durata delle campagne è compresa tra un minimo di tre e un massimo di sei mesi. Tali periodi possono essere modificati previo accordo delle Parti.
4. La Commissione europea trasmette alle autorità della Groenlandia le domande di autorizzazione per l'esercizio della pesca sperimentale. Il fascicolo tecnico contiene i seguenti elementi:
 - caratteristiche tecniche della nave;
 - livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività considerata;
 - parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).
5. Se necessario, le autorità groenlandesi organizzano un dialogo di natura tecnica tra le Parti e gli armatori interessati.

6. Prima dell'inizio della campagna, gli armatori presentano alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea:
 - una dichiarazione delle catture già detenute a bordo;
 - le caratteristiche tecniche dell'attrezzo che sarà utilizzato nella campagna;
 - una dichiarazione di impegno a rispettare la normativa groenlandese in materia di pesca.
7. Durante la campagna in mare, gli armatori delle navi interessate:
 - trasmettono all'Istituto groenlandese delle risorse naturali, alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture per giorno e per retata, inclusa la descrizione dei parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);
 - comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS;
 - garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico della Groenlandia o di un osservatore scelto dalle autorità groenlandesi. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e le spese di vitto e alloggio durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa al periodo e alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità groenlandesi;
 - consentono l'ispezione della nave all'uscita dalla ZEE groenlandese, se le autorità della Groenlandia lo richiedono;
 - si impegnano a rispettare la normativa groenlandese in materia di pesca.
8. Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell'armatore.
9. Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale sono stabilite dalle autorità groenlandesi prima dell'inizio di ogni campagna e comunicate al comandante della nave o delle navi interessate.
10. Le autorità della Groenlandia designano una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.
11. Prima dell'inizio di ogni campagna, le autorità della Groenlandia presentano le modalità e le condizioni applicabili alle campagne di pesca sperimentale in conformità degli articoli 9 e 10 dell'accordo e della legislazione groenlandese.

Appendici del presente allegato

1. Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
2. Appendice 2 – Modulo di notifica di entrata/uscita
3. Appendice 3 – Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC

Appendice 1 - MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER LA ZEE GROENLANDESE

- 1 Stato di bandiera
- 2 Nome della nave
- 3 Numero del registro della flotta dell'Unione
- 4 Lettere e cifre di identificazione esterna
- 5 Porto di immatricolazione
- 6 Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)
- 7 Numero Inmarsat (telefono, telex, e-mail)¹⁴
- 8 Anno di costruzione
- 9 Numero IMO (se disponibile)
- 10 Tipo di nave
- 11 Tipo di attrezzo da pesca
- 12 Specie bersaglio + quantitativo
- 13 Zona di pesca (CIEM/NAFO)
- 14 Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca
- 15 Proprietari, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail
- 16 Operatore della nave, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail
- 17 Nome del comandante
- 18 Numero dei membri dell'equipaggio
- 19 Potenza motrice (kW)
- 20 Lunghezza fuoritutto

- 21 Stazza (GT)
- 22 Rappresentante (agente) in Groenlandia, nome e indirizzo
- 23 Indirizzo postale al quale deve essere inviata l'autorizzazione di pesca, numero di fax Commissione europea, Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Fax +32 2 2962338, e-mail

¹⁴ Può essere comunicato dopo l'accettazione della domanda.

Appendice 2 – Modulo di notifica di entrata/uscita

Formato per la comunicazione dei messaggi VMS al centro di controllo della pesca dell'altra Parte

1) Messaggio di ENTRATA

Dato	Codice campo	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "ENT"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84)
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

2) Messaggio/rapporto di POSIZIONE

Dato	Codice campo	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POS" ¹⁵
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84)
Attività	AC	F ¹⁶	Dato relativo alla posizione; "ANC" indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360 °
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

¹⁵ Per le comunicazioni effettuate da navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è "MAN".

¹⁶ Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

3) Messaggio di USCITA

Dato	Codice campo	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "EXI"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

4) Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra (//) e i caratteri "SR" indicano l'inizio di un messaggio;
- una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio dell'informazione;
- una barra (/) separa il codice dal dato;
- coppie di dati sono separate da uno spazio;
- i caratteri "ER" e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.

Tutti i codici riportati nel presente allegato seguono il cosiddetto "formato per l'Atlantico settentrionale" (North Atlantic Format) quale descritto nel Regime di controllo e di attuazione della NEAFC.

Appendice 3

Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC

1. Le navi che intendono praticare la pesca dello scorfano nell'ambito del regime di flessibilità tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC devono chiedere un'autorizzazione di pesca in regime di flessibilità rilasciata dalla Groenlandia. Se la domanda è accolta, alla nave è rilasciata un'autorizzazione specifica per l'esercizio di attività di pesca al di fuori della ZEE groenlandese.
2. Le navi si conformano a tutte le misure adottate dalla NEAFC per questo tipo di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC.
3. Una nave può utilizzare il proprio contingente groenlandese per lo scorfano soltanto dopo aver esaurito la quota del contingente NEAFC dell'UE per lo scorfano assegnatale dal proprio Stato di bandiera.
4. Fatto salvo il precedente punto 5, una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella stessa zona NEAFC in cui ha catturato il proprio contingente NEAFC.
5. Una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella zona di conservazione dello scorfano (*redfish conservation area* - RCA) nel rispetto delle condizioni stabilite nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, ad esclusione delle parti comprese nella ZEE dell'Islanda.
6. Le navi operanti nella zona di regolamentazione NEAFC trasmettono alla NEAFC, tramite il CCP del loro Stato di bandiera, un rapporto di posizione VMS in conformità delle pertinenti disposizioni. Quando una nave effettua attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese nella zona di regolamentazione NEAFC, il CCP dello Stato di bandiera adotta opportune disposizioni per garantire che i messaggi di posizione VMS della nave trasmessi con frequenza oraria siano inoltrati quasi in tempo reale al CCP della Groenlandia.
7. Il comandante della nave provvede affinché, nelle comunicazioni trasmesse alla NEAFC e alle autorità groenlandesi, le catture di scorfano effettuate nella zona di regolamentazione NEAFC nell'ambito dell'autorizzazione di pesca in regime di flessibilità rilasciata dalla Groenlandia siano chiaramente identificate e imputate al contingente groenlandese utilizzando l'autorizzazione di pesca concessa nel quadro dell'autorizzazione di pesca in regime di flessibilità.
 - i) Prima di iniziare l'attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese, le navi trasmettono al CCP della Groenlandia, tramite il CCP del proprio Stato di bandiera, un messaggio denominato ACTIVE "CATCH ON ENTRY" (CATTURE IN ENTRATA – ATTIVO) così strutturato:
 1. ACTIVE "CATCH ON ENTRY"
 2. Nome della nave

3. Numero di immatricolazione esterno
4. IRCS
5. Nome del comandante
6. Data e ora di inizio delle attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese
7. Posizione
8. Catture di ciascuna specie detenute a bordo in equivalente peso vivo e zona di cattura

ii) DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE

I dati del giornale di pesca sono trasmessi giornalmente entro le ore 23.59 UTC.

(iii) Al termine dell'attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese, le navi trasmettono al CCP della Groenlandia, tramite il CCP del proprio Stato di bandiera, un messaggio denominato PASSIVE "CATCH ON EXIT" (CATTURE IN USCITA – PASSIVO) così strutturato:

1. PASSIVE "CATCH ON EXIT"
2. Nome della nave
3. Numero di immatricolazione esterno
4. IRCS
5. Nome del comandante
6. Data e ora della conclusione delle attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese
7. Posizione
8. Catture di ciascuna specie detenute a bordo in equivalente peso vivo e zona di cattura

Entrambi i messaggi - ATTIVO e PASSIVO – sono trasmessi fermo restante l'obbligo di dichiarazione giornaliera delle catture.

8. Ai fini di una migliore protezione delle zone di schiusa delle larve, le attività di pesca non hanno inizio prima della data fissata nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.
9. Lo Stato di bandiera dichiara alle autorità dell'Unione europea le catture praticate nell'ambito del contingente groenlandese nelle acque della Groenlandia e nella zona di regolamentazione NEAFC. Tale dichiarazione comprende tutte le catture effettuate nell'ambito del regime di flessibilità e identifica chiaramente le catture e l'autorizzazione di pesca corrispondente.
10. Al termine della campagna di pesca i CCP degli Stati di bandiera trasmettono alle autorità groenlandesi le statistiche relative alle catture di scorfano pelagico praticate nell'ambito del regime di flessibilità.